

Responsabilità del magistrato e inescusabilità dell'errore

Tribunale di Lecce, 18 luglio 2014. Presidente Piera Portaluri. Estensore Rossana Giannaccari.

"Inescusabilità" dell'errore – concetto relativo - configurabilità

Il concetto di "inescusabilità" dell'errore deve essere inteso, non in termini assoluti, relativi ovvero in relazione alla molteplicità ed alla peculiarità dei casi che il magistrato quotidianamente è chiamato ad esaminare al fine di evitare che qualunque errore si traduca in affermazione di responsabilità, con evidente nocimento all'autonomia della magistratura, quale valore di indubbia rilevanza costituzionale.

"Inescusabilità" dell'errore - errori percettivi - applicabilità

Il concetto di "inescusabilità" dell'errore viene in rilievo per gli errori non solo di tipo valutativo ma anche percettivo, previsti dall'art. 2, comma 3, lettere b) e c, nel senso che l'errore rileva ai fini della responsabilità del magistrato, se egli abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento, mentre lo stesso errore deve essere escluso nell'ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto sussistente una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti che, però, abbiano formato oggetto di esame e valutazione, trattandosi in tal caso di errato apprezzamento dei dati acquisiti.

Responsabilità del magistrato – giudizio ex ante – necessità; valutazione del grado di diligenza - circostanze del caso concreto – rilevanza – limiti; contributo fornito dagli ausiliari – rilevanza - limiti

E' onere dell'interprete, avendo presente le circostanze del caso concreto, stabilire se l'errore del magistrato sia giustificato e giustificabile, con un giudizio ex ante che tiene conto del grado di diligenza alla luce delle circostanze del caso concreto e del contributo fornito dai suoi ausiliari, così come di tutte le evenienze processuali che abbiano inciso sulla condotta del magistrato, qual è la complessità del caso giudiziario.

Responsabilità del magistrato – ricorso ad ausiliari con particolari competenze tecniche e specialistiche - responsabilità in capo al magistrato – non configurabilità

In una realtà sempre più complessa dal punto di vista sociale ed economico, il magistrato deve necessariamente avvalersi di ausiliari con particolari competenze tecniche e specialistiche, non solo nella valutazione della prova ma anche nell'accertamento dei fatti, dovendosi escludere una responsabilità in capo al magistrato quando ricorra un errore "tecnico" del consulente.

(Massime a cura di Antonio Ivan Natali a riproduzione riservata)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Piera Portaluri	Presidente
dott.ssa Rossana Giannaccari	Giudice estensore
dott.ssa Federica Sterzi Barolo	Giudice

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 828/03 avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità etracontrattuale;

TRA

A. R. rappresentato e difeso dall'Avv.to del Foro di Roma e dall'Avv.to OMISSIS;

ATTORE

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E
CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con atto di citazione regolarmente notificato, A.R. esponeva quanto segue:

- in data 18 marzo 2002 veniva notificata nei suoi confronti ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Bari, Dott.ssa C. M., su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica dott. R. R. con contestuale decreto di perquisizione e sequestro e divieto di utilizzo di tutte le utenze telefoniche;
- all'attore veniva contestato il reato di cui all'articolo 314 c.p. per essersi appropriato, della somma complessiva di £ 1.113.516,40, nella qualità di liquidatore della M. s.p.a, in concorso con altri dirigenti dell'Eurispes, ente aggiudicataria di un finanziamento erogato dalla Regione Puglia per l'organizzazione l'allestimento di attività varie di formazione professionali
- nella contestazione il reato risultava commesso in Bari " fino alla data del 2/4/1999";
- nel periodo in contestazione l'attore non era liquidatore della M., come risultava dal verbale di assemblea del 18.4.1999 per notar F.

F. di Roma rep. N. 8426/92; inoltre, l'assegno di lire 120 milioni emesso dall'M. a favore di Eurispes il 5.5.1999 era firma di Sciarra Aldo, precedente amministratore unico;

- immediatamente il PM chiedeva la revoca della custodia cautelare, concessa dal GIP dopo tre giorni dall'arresto, in data 21.3.2002;

- in data 11 luglio 2002 veniva disposta l'archiviazione del procedimento;

- l'esecuzione della misura cautelare ed il coinvolgimento dell'attore in un'indagine ad ampia diffusione nazionale cagionava al medesimo gravi danni patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riferimento al danno all'immagine ed alla salute, oltre al danno morale

tanto premesso chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:

a) accertare e dichiarare la responsabilità dei magistrati R. R. e M. C. in forza presso il Tribunale Penale di Bari per avere richiesto ed emesso l'ordine di custodia cautelare agli arresti domiciliari 14 marzo 2002 nei confronti dell'esponente nell'ambito del procedimento 19244 /01 con colpa grave;

b) dichiarare pertanto il diritto dello stesso esponente ad ottenere nei confronti dello Stato Italiano, a norma della L. 117/88 il risarcimento dei danni subiti, sia in relazione alla propria attività lavorativa, sia in relazione alle conseguenze personali, di natura morale, fisica e psicologica, come il danno all'immagine, alla vita di relazione ed alla identità personale;

c) condannare di conseguenza lo Stato Italiano nella persona del suo legittimato passivo all'azione, Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, al pagamento della somma di euro 1.800.000,00 con rivalutazione ed interessi;

d) con vittoria delle spese del presente giudizio

Si costituiva la Presidenza del Consiglio e deduceva che il verbale di assemblea del 18.10.999 contenente la nomina dell'A. quale il liquidatore della M. non faceva parte degli atti presenti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Inoltre, l'accertamento dello stato di liquidazione della società era stato effettuato dai consulenti del Pubblico Ministero, che ne avevano tratto un elemento a sostegno dell'irregolarità dell'operazione; ulteriore indizio del coinvolgimento dell'A. veniva ravvisato nell'esistenza della fattura del 6/4/1999, recante il timbro e la dicitura " M. S.p.A. in liquidazione. Il liquidatore" con la sottoscrizione dell'A.. Detti elementi, secondo la difesa del convenuto, escludevano la sussistenza dell'errore inescusabile da parte del Pubblico Ministero e del GIP, ai sensi dell'art.2 L. 117/ 1988. L'Avvocatura dello Stato chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:

a) rigettare la domanda;

b) in subordine ridurla nei limiti del dovuto e del provato;

c) con vittoria o compensazione di spese diritti ed onorari di lite.

Con ordinanza del 29/9/2003 il Tribunale dichiarava ammissibile la domanda ex art.2 L. 117/ 1988 rinviando all'udienza di trattazione.

Ammissa ed espletata prova per testi, dopo una serie di rinvii opere assenza dai testimoni e per altre evenienze processuali, all'udienza della dell'8/11/2012 la causa veniva assegnata sentenza con i termini di legge per il deposito del contrappasso conclusionali delle memorie di replica

Con ordinanza del 19-22.4.2013, il Tribunale, rilevato che, ai sensi dell'art. 6 L. 117/1988, non era stata data comunicazione ai magistrati interessati nel termine di quindici giorni prima della data fissata per la prima udienza, rimetteva la causa sul ruolo del Giudice Istruttore.

Effettuato detto adempimento, non senza difficoltà a causa del collocamento fuori ruolo della dott.ssa C. M., all'udienza del 10.4.2014 la causa veniva trattenuta in decisione, senza concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art.190 c.p.c., su richiesta delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attore agisce per l'accertamento della responsabilità dei magistrati R. R. e C. M., rispettivamente Pubblico Ministero e GIP presso il Tribunale di Bari, per aver richiesto ed emesso nei suoi confronti la misura custodiale degli arresti domiciliari in qualità di liquidatore della società M. s.r.l., nonostante all'epoca dei fatti contestati nell'ordinanza, " fino al 2.4.1999" egli non rivestisse tale carica. Tanto risultava dal verbale di assemblea del 18.10.1999, contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero, con cui la M. veniva posta in liquidazione e l'A.veniva nominato liquidatore. Secondo la difesa dell'attore, l'errore nell'identificazione del legale rappresentante della società costituisce errore inescusabile, in quanto " i Magistrati, quando decidono di emettere un provvedimento tanto grave come quello custodiale, hanno il preventivo obbligo di accertare, in maniera esaustiva e non meramente ipotetica, che l'illecito addebitato ad una società vada attribuito a chi ne era al tempo lo amministratore, con obbligo di individuare chi era all'epoca lo amministratore della compagine sociale, con accertamento che è di facilissima attuazione."

La domanda non è fondata.

L'esame della tesi difensiva dell'attore non può prescindere da un'accurata valutazione dei fatti di causa che originarono l'errore giudiziario e della disciplina legislativa relativa alla responsabilità dei magistrati, secondo la ratio legis della normativa ed alla luce degli approdi giurisprudenziali in subiecta materia.

L'art. 2 comma 3, lett. a, l. 13 aprile 1988 n. 117 recita testualmente:

1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo

Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale.

2. Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.

3. Costituiscono colpa grave:

a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.

La risarcibilità del danno cagionato dal magistrato, nelle ipotesi previste dall'art. 2 comma 3, lett. a) e b), l. della L.117/88 postula che la negligenza sia «inescusabile», con ciò esigendo un *quid pluris* rispetto alla negligenza. Secondo la giurisprudenza, l'errore del magistrato deve presentarsi come non spiegabile, privo di agganci con le particolarità, mentre la responsabilità va esclusa se l'errore, secondo le circostanze del caso concreto è comprensibile (Cassazione civile sez. III, 14 febbraio 2012).

La giurisprudenza ha distinto la colpa grave del magistrato rispetto alla sua nozione generale - quale è quella richiamata dall'art. 2236, comma 2, c.c. con riferimento alla prestazione del libero professionista implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - sia perché non può dare luogo a responsabilità l'attività del giudice di interpretazione delle norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove, sia perché la detta responsabilità incontra un ulteriore limite nella necessità che la colpa grave sia qualificata da "negligenza inescusabile", per tale intendendosi una negligenza che non possa trovare non solamente giustificazione, ma neppure spiegazione nella particolarità delle vicende giudiziarie, idonee a rendere comprensibile l'errore del giudice. (Cassazione civile sez. I, 07 novembre 2003 n. 16696)

Nelle decisioni citate, i giudici di legittimità hanno delineato il concetto di "inescusabilità" dell'errore non in termini assoluti ma in relazione alla molteplicità ed alla peculiarità dei casi che il magistrato quotidianamente è chiamato ad esaminare al fine di evitare che qualunque errore si traduca in affermazione di responsabilità, con evidente nocimento all'autonomia della magistratura. Anche per gli errori di tipo percettivo e non valutativo previsti dall'art. 2 comma 3 lettere b) e c) ("affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento; la

negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento) viene in rilievo il concetto di inescusabilità, nel senso che l'errore rileva ai fini della responsabilità del magistrato, se egli abbia posto a fondamento del suo giudizio elementi del tutto avulsi dal contesto probatorio di riferimento, mentre lo stesso errore deve essere escluso nell'ipotesi in cui il giudice abbia ritenuto sussistente una determinata situazione di fatto senza elementi pertinenti ovvero sulla scorta di elementi insufficienti che, però, abbiano formato oggetto di esame e valutazione, trattandosi in tal caso di errato apprezzamento dei dati acquisiti. (Cassazione civile sez. III, 27 novembre 2006 n. 25133, Cass. 29 novembre 2002 n. 16935.)

Spetta pertanto all'interprete, avendo presente le circostanze del caso concreto, stabilire se l'errore del magistrato sia giustificato e giustificabile, con un giudizio ex ante che tiene conto di tutte le evenienze processuali che abbiano inciso sulla condotta del magistrato.

In alcune pronunce di legittimità si valorizza la complessità del caso giudiziario, quale fatto giustificativo dell'errore del magistrato (si richiama, a titolo esemplificativo Cassazione civile sez. III, 02 marzo

2006

n. 4642 che ha escluso la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile nella condotta dei giudici di una Corte d'Appello che, nell'ambito di un maxiprocesso per reati di tipo mafioso, con riferimento ad un imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., derubricato in primo grado in favoreggiamento personale, lo abbiano condannato ad una pena superiore, riqualficando "in peius" il fatto contestato, in mancanza di uno specifico motivo di appello del p.m.; nella fattispecie, secondo la Cassazione, la situazione processuale e di merito che rendeva oggettivamente difficile l'esame delle singole posizioni, trattandosi del capo di appello n. 103, formulato in modo equivoco, tale cioè da poter suscitare perplessità interpretative)

Merita infine una particolare riflessione la constatazione che, in una realtà sempre più complessa dal punto di vista sociale ed economico, il magistrato debba necessariamente avvalersi di ausiliari con particolari competenze tecniche. Indagini e processi complessi in materia di criminalità economica, di reati contro la pubblica amministrazione o di criminalità organizzata, ma anche in materia di responsabilità civile, società e fallimento nel settore civile, (il richiamo è solo a titolo esemplificativo) richiedono competenze specialistiche non solo nella valutazione della prova ma anche nell'accertamento dei fatti. La condotta del magistrato non va pertanto valutata solo distinguendo l'errore percettivo da quello valutativo, ma tenendo conto del grado di diligenza alla luce delle circostanze del caso concreto e del contributo fornito dai suoi ausiliari.

Venendo ai fatti di causa, va rilevato che l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP C. M., su richiesta del Pubblico Ministero R. R. riguardava una complessa indagine per peculato nell'ambito di una vasta inchiesta sulla formazione professionale in Puglia, nella quale era coinvolta la società M. con sede in Roma. Nel corso dell'indagine veniva eseguita una perquisizione della sede della società ed acquisita un'ingente quantità di documentazione (154 raccoglitori contenente documentazione varia, 3 scatole contenente il libro giornale della società anni 1998-2000; 1 computer; vedasi verbale di sequestro del 24.11.2000) ma anche verbali di assemblea, tra cui quello di messa in liquidazione del 18.10.1999. Il Pubblico Ministero, ancor prima della perquisizione aveva conferito a tre consulenti il seguente incarico di "classifichino la documentazione acquisita; accertino la regolarità fiscale ed amministrativa della documentazione acquisita relativa al corso EURISPESS; ogni altro elemento utile all'indagine". Tra la documentazione sequestrata nel corso della perquisizione, avvenuta alla presenza dell'A., vi era una fattura dell'importo di £120.000.000 sulla quale era apposto il timbro "M. s.p.a. in liquidazione. Il liquidatore". I consulenti, a pag. 55-64 dell'elaborato peritale (all.5 del fascicolo dell'Avvocatura) esaminavano la documentazione contabile e societaria della M., tra cui quella "relativa ad alcuni verbali di assemblea straordinaria", rilevando una serie di irregolarità nei rapporti con l'Eurispecc; in particolare, i consulenti esprimevano "particolare perplessità" poichè "l'affidamento dell'incarico da parte della M. s.p.a. riporta la data del 6.4.1999, epoca in cui la stessa era già in liquidazione così come, del resto, si evince dal timbro apposto sulla medesima nota che riporta la dicitura di "M. s.p.a. in liquidazione. Il liquidatore". Continuano i consulenti nel rilevare che "tale circostanza appare oltre che singolare, anche irregolare in quanto nella fase di liquidazione possono essere compiute solo le attività aventi ad oggetto la riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti e non anche, quindi, operazioni di straordinaria amministrazione, che fra l'altro non risultano neanche autorizzate con specifici atti deliberativi dell'assemblea dei soci". Anche nella parte finale i consulenti concludono in ordine alla "singolarità della ricerca" avente ad oggetto temi di sviluppo, incompatibili con lo stato di liquidazione.

Sulla base della consulenza collegiale, affidata a professionisti di fiducia della Procura, il Pubblico Ministero chiedeva l'applicazione della custodia cautelare per sette indagati nell'ambito di un procedimento nei confronti di 37 soggetti sottoposti ad indagine. Dopo l'esecuzione dell'ordinanza, l'A. faceva presente che all'epoca dei fatti contestati egli non era amministratore della società M.; espletati immediatamente gli opportuni accertamenti (nota della Procura di Roma del 20.3.2014), su richiesta del Pubblico Ministero il GIP, dopo soli tre giorni, in data 21.3.2014 revocava la misura cautelare non senza rilevare che, pur risultando per tabulas

il difetto di carica, un indizio del coinvolgimento dell'A. consisteva nell'autorizzazione al pagamento della fattura, ravvisabile dalla presenza del timbro apposto sulla medesima e dalla sua sottoscrizione.

E' evidente che la condotta dei magistrati, ai fini dell'affermazione della responsabilità, va valutata alla luce delle circostanze del caso concreto, secondo il modello di responsabilità delineato dalla L. 117/1988.

E' indubbio che un errore sia stato commesso dal GIP e del Pubblico Ministero nelle loro rispettive funzioni, in quanto l'accertamento del legale rappresentante di una persona giuridica è un atto dovuto, che deve precedere la valutazione degli altri indizi di colpevolezza, costituendone l'antecedente logico- giuridico, salvo che si ravvisi l'ipotesi dell'amministrazione di fatto, nel caso di specie non sussistente nè emergente dall'ordinanza applicativa della misura.

Detto accertamento va svolto senza particolari difficoltà, attraverso il collegamento con la Camera di Commercio (con un "semplice click sul computer " per usare l'espressione utilizzata dalla difesa dell'A.).

Quanto alla vexata questio della presenza del verbale d'assemblea del 18.10.1999 agli atti del fascicolo del Pubblico Ministero, (verbale relativo alla messa in liquidazione della società ed alla nomina del liquidatore, che provava a monte l'estraneità dell'attore nella commissione del reato), va evidenziato che, su richiesta della curatela della M. s.r.l., il Pubblico Ministero ha restituito la documentazione sequestrata, trattenendo quella utile per le indagini, tra cui non figura detto verbale. Rileva tuttavia il Tribunale che la presenza del verbale di assemblea del 18.4.1999 negli atti del fascicolo del Pubblico Ministero non è elemento decisivo, dal momento che dalla relazione di consulenza emerge che i verbali di assemblea vennero utilizzati dagli esperti per l'espletamento dell'incarico (pag.59 della consulenza) e che i consulenti avevano il preventivo compito di accertare che l'operazione irregolare andava attribuita a chi ne era al tempo lo amministratore.

Il punto centrale della decisione è di stabilire se l'omessa verifica da parte dei magistrati della carica sociale dell'A. al momento della richiesta e dell'emissione del provvedimento costituisca sic et simpliciter errore inescusabile oppure se deve tenersi conto delle circostanze del caso concreto e, specificamente, delle conclusioni dei consulenti e della sottoscrizione della fattura da parte dell'A., sotto il timbro "M. in liquidazione. Il liquidatore".

Va evidenziato che l'imponente materiale probatorio indusse il Pubblico Ministero ad avvalersi non solo della Polizia Giudiziaria ma anche di tre consulenti in materia contabile, cui si aggiunse il dott. Sagona per l'aspetto squisitamente bancario.

Come innanzi precisato, nella consulenza che il Pubblico Ministero pose a fondamento della richiesta di custodia cautelare, veniva

affermato che le operazioni contestate erano state compiute dalla società in liquidazione; anzi, i consulenti, infatti, enfatizzarono detta circostanza quale indizio dell'irregolarità dell'operazione, rilevando inoltre che il liquidatore aveva autorizzato l'operazione apponendo il timbro "M. s.p.a. in liquidazione. Il Liquidatore"

Orbene, nel momento in cui il Pubblico Ministero si è avvalso di ben tre consulenti per lo svolgimento di accertamenti per i quali erano necessarie specifiche competenze ai sensi dell'art.359 c.p.p., egli ha posto il necessario affidamento sullo svolgimento da parte dei medesimi di accertamenti preliminari, quali l'individuazione delle cariche sociali delle società coinvolte nelle indagini. L'affermazione che il liquidatore della M., coincidente con la persona dell'Armellissasso avesse apposto il timbro sulla fattura del 21.4.1999 proveniva da soggetti qualificati, dotati di specifica competenza tecnica, tale da non generare alcun dubbio nel Pubblico Ministero e nel GIP. In definitiva, alla luce degli accertamenti svolti dai consulenti e dalle conclusioni cui erano pervenuti, si ripete, anche in considerazione dello stato di liquidazione della società, nessun dubbio poteva sorgere nei magistrati nè sull'omissione dell'accertamento delle cariche sociali, nè sullo stato di liquidazione della M..

Non va condivisa la linea difensiva dell'A., secondo cui la responsabilità dei magistrati è esclusa quando si verte in attività di interpretazione di norme di diritto, di valutazione del fatto e delle prove, e non quando si tratta di attività di mero accertamento. Una lettura così restrittiva non è conforme al dettato normativo ed allo spirito della legge, che individua a fondamento della responsabilità del magistrato la colpa grave, l'errore inescusabile, ovvero un comportamento assolutamente negligente.

Nel caso in esame, invece, il Pubblico Ministero aveva fatto affidamento di consulenti esperti in ragione della complessità dell'indagine, delegando accertamento oltre che valutazioni. Non si tratta, come sostenuto dalla difesa dell'A. di un esimente a causa dell'errore dei consulenti, nè di un pretesto per il "volume degli atti" ma della constatazione di una circostanza – lo stato di liquidazione della società- che tre esperti contabili avevano attentamente valutato nella consulenza. Come puntualmente osservato dall'Avvocatura dello Stato, la circostanza dello stato di liquidazione (e quindi la qualità di liquidatore dell'A.) della M. alla data del commesso reato (6.4.1999), non ha avuto un ruolo marginale nell'economia argomentativa della relazione, tale da giustificare un'esigenza di ulteriore accertamento o approfondimento, ma, al contrario, ha costituito un passaggio logico fondamentale per affermare l'irregolarità dell'operazione. Ne consegue che non era ipotizzabile da parte di entrambi i magistrati, Pubblico Ministero e GIP, che sulla circostanza i consulenti fossero stati disattenti o superficiali.

Non appariva pertanto necessario, alla luce dei risultati della consulenza, sottoporre a verifica e controllo l'esattezza di tutti i

dati, avendo i consulenti accertato la compagine sociale delle società coinvolte, propedeutica allo svolgimento dell'incarico. Non va infine trascurata l'ulteriore circostanza del timbro apposto sulla fattura con la dicitura "il liquidatore", identificato con l'A., nei cui confronti la Polizia Giudiziaria aveva eseguito la perquisizione ed il sequestro. L'apposizione della sua firma appariva, all'esame degli inquirenti e del GIP, una forma di autorizzazione al pagamento della fattura per le prestazioni svolte dall'Eurispress, attraverso le quali era stato consumato il reato di peculato. E' rimasta, invero, sformata di prova, la tesi difensiva dell'attore, secondo cui il timbro e la sottoscrizione furono apposti dall'A. nel corso della perquisizione; e' agevole notare che il timbro e la firma sono privi di data e che su nessuno dei numerosissimi documenti sequestrati è stata apposto il timbro e la sottoscrizione del liquidatore.

Alla luce di tali risultanze, ritiene il collegio che il comportamento del Pubblico Ministero e del GIP non meriti censure e che l'errore, se pur commesso, non possa essere considerato inescusabile. Una diversa conclusione rischierebbe di trasformare la responsabilità dei magistrati per colpa grave in una forma di responsabilità oggettiva, che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento.

La domanda va pertanto rigettata.

Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in considerazione della natura della controversia e della complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da A.R. nei confronti dello Stato Italiano in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Lecce, 18 luglio 2014

Il Giudice estensore
Dott.ssa Rossana Giannaccari

Il Presidente
dott.ssa Piera Portaluri